CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE SANITARIO DELL' AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI

PREMESSO CHE

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, con proprio provvedimento n. 382 del 12 Marzo 2020, ai sensi dell'art 9, della Legge regionale n. 23 del 17 Dicembre 2014 ha nominato Direttore Sanitario il Dott. Giancarlo Angioni.

Con deliberazione n. 712 del 10 Maggio 2020, il Commissario Straordinario ha disposto la proroga del contratto del Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni, il quale ha prodotto, in data 11 Maggio 2020 formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013 e ss.mm.ii

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, (c.f.02315520920), Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona il 26.12.1973, C.F. CNNPLA73T26E742I e domiciliato per la carica in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, n.1

E

il Dott. Giancarlo Angioni, nato a Sestu (Ca) il 26.10.1958 C.F. NGNGCR58R26I695J e residente a Sestu, via Parrocchia n.76, che accetta l'incarico conferitole

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Dott. Giancarlo Angioni si impegna a svolgere le funzioni di Direttore

Sanitario stabilite dal D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. nonché quelle di cui alla L.R. n. 23/2014 prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Sanitario, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Commissario Straordinario

Art. 3

Il Direttore Sanitario deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il Commissario Straordinario ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art.4

Il compenso annuo, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondersi al Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, a carico del proprio bilancio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, verrà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 così come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, nella misura dell'80% della retribuzione prevista per i Direttori Generali dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 51/1 del 23.09.2016 ed è pari ad Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00)

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede

dell'Azienda sanitaria ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento in melius, qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai direttori sanitari delle Aziende sanitarie.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'azienda nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SSN.

Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 può essere integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Commissario Straordinario.

La corresponsione di tale quota è subordinata alla verifica da parte del Commissario Straordinario, da effettuarsi mediante appositi indicatori.

Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto decorre dal 11.05.2020 e cessa il giorno 09.07.2020 (fatte salve le circostante di cui al terzo capoverso del successivo art. 7), salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le

disposizioni del D.Lgs n. 502/1992, del DPCM n. 502/1995, le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali.

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Commissario Straordinario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il direttore avrebbe dovuto percepire.

Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga oltre sei mesi, il Commissario Straordinario provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico quando:

1. viene meno il rapporto fiduciario tra Commissario Straordinario e Direttore Sanitario;
2. l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle attuali aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici.

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contradditorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Commissario Straordinario, con conseguente risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione del Commissario Straordinario, il Direttore Sanitario

cessa dall'incarico entro 1 mese dalla data di nomina del nuovo Commissario Straordinario, ferma restando la possibile riconferma.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per sostituzione del Commissario Straordinario.

Art.8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari

Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del DPR n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Dott. Giancarlo Angioni.

Cagliari, lì 11 maggio 2020

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Sanitario
Dott Giancarlo Angioni

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art 1341 del codice civile gli artt. 3 (diffusione di notizie), 6 (dimissioni anticipate), 7 (cessazione dell'incarico, cessazione dell'incarico a seguito della nomina del nuovo Direttore generale) e 9 (foro competente) del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Sanitario

Dott. Giancarlo Angioni